

CORTE DI APPELLO DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno 2018 il giorno 16 del mese di maggio in Bari

LA PRIMA SEZIONE PENALE

Composta dai Magistrati:

Dott. Michele Tarantino **Presidente**

Dott. Ornella Gozzo **Consigliere**

Dott. Antonella Triggiani **Consigliere**

In esito a udienza camerale con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Dott. Giuseppe Iacobellis, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello, e con l'assistenza del cancelliere, Mariella Lopez, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello.

CONTRO

[Faded text]

Libera, assente

Assistita e difesa di fiducia dall'avv. Simona Aduasio

IMPUTATA

Per il reato di cui all'art. 110, 588 c.p.

In *[Faded]* il 7/2/2011

Appellante l'imputata avverso la sentenza in data 27/1/2017 del Giudice Monocratico del Tribunale di Trani che la condannava a mesi sei di reclusione.

N.  Sentenza
N. R.G.
N. R.N.R.

Depositata in Cancelleria

Il 10.8.2018

IL CANCELLIERE

Il Procuratore Generale
(*[Faded]*)
[Signature]



[Signature]

CONCLUSIONI DELLE PARTI

P.G. : conferma della sentenza di primo grado
Difesa: motivi di appello

A handwritten mark or signature, possibly a stylized 'S' or a similar character, located on the right side of the page near the vertical line.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza emessa in data 27 gennaio 2017 e depositata in data 14 aprile 2017, il Giudice Monocratico del Tribunale di Trani dichiarava [REDACTED] colpevole del reato a lei ascritto e la condannava alla pena di mesi sei di reclusione.

Affermava che dall'istruttoria dibattimentale, ed in particolare dalla testimonianza di [REDACTED], emergevano elementi a sostegno della penale responsabilità dell'imputata.

La [REDACTED], infatti, a parere del giudice di primo grado, era l'unica che avesse assistito ai fatti.

Sulla base di tali elementi probatori riteneva provata la responsabilità dell'imputata e la condannava alla pena come sopra specificata.

Avverso tale sentenza proponeva appello l'imputata, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'assoluzione, in via principale, in via subordinata l'assoluzione ex art. 131 bis. c.p., in via ulteriormente gradata la riduzione della pena.

All'udienza del 16 maggio 2018, dopo la relazione effettuata dal giudice relatore, le parti (P.G. e difensore dell'imputato) rassegnavano le rispettive conclusioni come indicate nel verbale in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'appello è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

Con il primo ed assorbente motivo di doglianza, lamenta il difensore la erroneità della sentenza impugnata per non aver tenuto conto il giudice di primo grado di tutte le emergenze processuali, basando la sua decisione sulle sole dichiarazioni rese da [REDACTED], senza prendere in considerazione quello rese dal teste [REDACTED] che, unico non legato agli imputati da alcun legame di parentela o di amicizia, si trovava sulla porta del suo esercizio commerciale proprio di fronte al luogo in cui si erano svolti i fatti.

[REDACTED] ha riferito che la [REDACTED] era stata aggredita da una donna marocchina con schiaffi, oltre che con insulti e minacce. Ha, poi precisato che all'arrivo dei VV. UU e dei CC. La donna continuava a percuotere la [REDACTED] ed a minacciarla e immediatamente dopo si buttava per terra.

Rilevava, quindi, il giudice che l'unica teste che aveva assistito ai fatti aveva categoricamente escluso una qualunque aggressione da parte della [REDACTED] in danno della odierna imputata e degli altri imputati.

La stessa [REDACTED] precisava che [REDACTED], figlio della [REDACTED], interveniva in difesa della madre e si poneva tra le due donne per dividerle e poiché l'aggressione si svolgeva su via Garibaldi, il [REDACTED] cercava di chiudere il portone per difendere la madre.

In quel frangente intervenivano due giovani extracomunitari che iniziavano a colpire il [REDACTED]. Sulla sola base di tali dichiarazioni, il giudice di primo grado ha pronunciato sentenza di condanna nei confronti della odierna imputata.

Rileva, tuttavia, il collegio come il giudice di primo grado abbia del tutto omissivo di valutare le dichiarazioni rese dal teste [redacted] che, al momento dei fatti, si trovava sulla soglia del proprio esercizio commerciale, il quale notava delle persone, sia uomini che donne, che discutevano animatamente tra loro senza che, tuttavia, tra loro vi fosse alcuna aggressione fisica. Notava solo due giovani che si trattenevano tra loro.

Nel contempo notava una donna che riteneva essere la madre di un giovane marocchino che abita in via Garibaldi n. 18, che cercava aiuto mentre usciva dal predetto portone e si avvedeva in quel momento che la stessa presentava una piccola ferita sulla fronte.

Ritiene, il collegio che la estrema contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla [redacted], e dal [redacted], in ordine allo svolgimento dei fatti non consentono in alcun modo di ritenere provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'imputata per il reato ascrittale, dalla quale va mandata assolta per non aver commesso il fatto.


P.Q.M.

La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Penale, letto l'art.605 c.p.p., in riforma della sentenza pronunciata in data 27 gennaio 2017 dal Giudice Monocratico del Tribunale di Trani, appellata da [redacted], assolve l'imputata dal reato ascrittale per non aver commesso il fatto

Fissa il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione

Bari, 16 maggio 2018

Il Consigliere est.



Il Presidente

